

12.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

12.2 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per videoconferenza, a condizione che: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere i propri compiti; ---

- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. ---

12.3 Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

12.4 I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega conferita anche a persona non azionista. -----

----- Art. 13 – Presidenza dell'Assemblea -----

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. -----

13.2 Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, re-

golare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale. -----

13.3 L'Assemblea, su designazione del presidente, nomina un segretario anche non Socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio. -----

----- Art. 14 – Costituzione -----

14.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti. -----

14.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----

----- Art. 15 – Deliberazioni assembleari -----

15.1 L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo per l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali per le quali l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e, per la nomina degli amministratori, anche con le modalità previste dal presente Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----

15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-

ghi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. -----

----- Titolo IV -----

----- Consiglio di Amministrazione -----

----- Art. 16 – Consiglio di Amministrazione -----

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove secondo quanto stabilito dall'Assemblea. -----

16.2 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea, ad eccezione dell'amministratore indipendente nominato ai sensi del precedente art. 7 in caso di emissione degli strumenti finanziari. La nomina da parte dell'Assemblea avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che al momento del deposito della lista stessa, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le società che controllano il socio presentatore della lista e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile. -----

16.3 Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria re-

sponsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere. -----

16.4 Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà nel seguente modo: -----

a) se il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti tutti i consiglieri da nominare, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa;

b) se il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti quattro consiglieri, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa; il rimanente amministratore sarà tratto dalla lista che tra le altre liste abbia ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto dell'ordine progressivo ivi indicato; -----

c) se il Consiglio di Amministrazione è composto da sette o nove membri, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti rispettivamente cinque o sette consiglieri, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa; i rimanenti due amministratori saranno tratti dalla lista che tra le altre liste abbia ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto dell'ordine progressivo ivi indicato. -----

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti,

nel rispetto dell'ordine progressivo ivi indicato. -----

Nel caso in cui sia stata presentata e/o votata una sola lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da tale lista. -----

16.5 L'Assemblea può stabilire di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con differenti modalità. -----

16.6 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. -----

Salvo il caso in cui il Consiglio sia stato nominato sulla base di liste ai sensi dei precedenti articoli 16.2, 16.3 e 16.4, l'Assemblea può variare il numero degli Amministratori, nel limite fissato dal precedente art. 16.1, anche in corso di mandato del Consiglio stesso; in tal caso, i nuovi Amministratori vengono nominati dall'Assemblea non sulla base di liste e cessano con la scadenza dei consiglieri in carica. -----

16.7. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. -----

16.8 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall'Assemblea. -----

----- **Art. 17 – Sostituzione degli Amministratori** -----

17.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli scegliendoli

liberamente tra i componenti non eletti della lista alla quale appartenevano l'amministratore o gli amministratori cessati, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. L'Assemblea provvederà a nominare i nuovi amministratori scegliendoli liberamente nell'ambito dei candidati non eletti e facenti parte della lista alla quale appartenevano l'amministratore o gli amministratori cessati. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista ai sensi dell'articolo 16 o nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla sostituzione degli amministratori cessati per l'esaurimento della relativa lista, gli amministratori verranno nominati e sostituiti ai sensi di legge. Nel caso in cui venga a cessare l'amministratore indipendente nominato ai sensi del precedente art. 7, dovrà essere prontamente convocata l'assemblea dei titolari degli strumenti finanziari per la sua sostituzione ai sensi del medesimo art. 7. -----

17.2 Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. -----

----- **Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione** -----

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art.

2365 c.c. sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505 bis c.c., gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; il Consiglio di Amministrazione peraltro potrà rimettere tali deliberazioni all'Assemblea dei Soci. -

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare - nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile sue attribuzioni ad un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega. -----

18.3 L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 6 (sei) mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate. -----

18.4 Il Consiglio può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti al Presidente, al Vice Presidente e ad altri suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni. -----

18.5 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale. -----

18.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso. Ove alle riunioni del Consiglio non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un

sostituito. -----

----- **Art. 19 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione** -----

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. -----

19.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni. -----

19.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale. -----

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: -----

- sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; -----
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere docu-

menti. -----

19.5 Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa. -----

- Art. 20 – Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione -

20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età. -----

----- Art. 21 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -----

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

21.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova. -----

----- Art. 22 – Rappresentanza della Società -----

22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

22.2 La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato ed al Vice Presidente, nei limiti dei poteri a questi attribuiti. -----

22.3 Il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Vice Presidente possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti. -----

----- **Titolo V** -----

----- **Collegio Sindacale e controllo contabile** -----

----- **Art. 23 – Collegio Sindacale** -----

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. In caso di emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente art. 7, il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi, di cui uno nominato dai sottoscrittori degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 7. L'Assemblea provvede a nominare altresì due Sindaci supplenti. Tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i magistrati della Corte dei conti. -----

23.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili. Nel caso in cui venga a mancare il sindaco nominato ai sensi del precedente art. 7, dovrà essere prontamente convocata l'assemblea dei titolari degli strumenti finanziari per la sua sostituzione ai sensi del medesimo art. 7. -----

23.3 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. -----

23.4 La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

----- **Art. 24 – Compiti del Collegio Sindacale e controllo contabile** -----

24.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. -----

24.2 Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile, salvo diversa determinazione dell'Assemblea che potrà attribuire tale funzione ad un revisore contabile, ai sensi del successivo articolo 25. -----

----- **Art. 25 – Il revisore contabile** -----

25.1 Il revisore - o la società di revisione - incaricato del controllo contabile, se nominato, anche mediante scambio di informazioni con il collegio sindacale, esercita l'attività di controllo ai sensi dell'art. 2409 ter c.c.. -----

25.2 L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. Il revisore cessa dal proprio ufficio alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. -----

25.3 Il revisore contabile - o la società di revisione - deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore. -----

----- **Titolo VI** ---------- **Esercizio sociale – Utili** ---------- **Art. 26 – Esercizio sociale** -----

26.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile. -----

co.

----- **Art. 27 – Utili** -----

27.1 Gli utili netti sono così destinati: -----

Ro

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente; -----

- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea. -----

----- **Titolo VII** -----

----- **Clausole finali** -----

----- **Art. 28 – Scioglimento** -----


28.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri ed i compensi. -----

----- **Art. 29 – Rinvio alle norme di legge** -----

29.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. -----

F.to ANTONIO MASTRAPASQUA -----

" PAOLO CASTELLINI - Notaio -----



73409-372

Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte,
col quale collazionata concorda.

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

La presente copia consta di trecentosettantadue pagine.

Roma, quattro luglio _____ duemilaotto.

